

COMUNE DI RHO (Provincia di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. **437**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-
PROGETTAZIONE DEL "SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO
DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE" PER IL COMUNE DI RHO -
PERIODO ANNI DIECI IN FAVORE DELL'IMPRESA INTRECCI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(CAPOGRUPPO/MANDATARIA) IN R.T.I. CON FONDAZIONE
CARITAS AMBROSIANA ONLUS (MANDANTE), BRICIOLE DI PANE -
CHARITY RHO ONLUS (MANDANTE), COMPAGNIA EDILIZIA DELLA
BRIANZA SRL (MANDANTE).**

CIG: 787382451D

IL PRESENTE ATTO E' ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI
SENSI DELL'ART. 82 - COMMA 5 - DEL D.LGS. N. 117/2017
(ONLUS).

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, addì ventitrè del mese di luglio
(23/07/2020), avanti a me Dr. Matteo Bottari Segretario
Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato
a rogare i contratti ed autenticare le firme del
presente atto in virtù dell'art. 97 Testo Unico degli
Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i

signori:

DALLATOMASINA Marco, nato a Medesano (PR) il 01/05/1964, per il Comune di Rho - codice fiscale 00893240150, nella sua qualità di Direttore Area 2 - Servizi alla Persona - domiciliato per la funzione rivestita presso la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n. 08/2016, nel seguito denominato "stazione appaltante";

MOTTA Oliviero, nato a Merate (LC) il 28/10/1965, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'impresa INTRECCI Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Rho (MI) - Via Madonna n. 63 - C.F. 03988900969 - nominato con atto del 23/07/2019, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-389498454 del 22/05/2020 come in atti, nel seguito denominato "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario sono certo, mi premettono che:

in primo luogo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 30/10/2018 sono state approvate le linee guida del progetto "Sottocoperta" e con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 19/03/2019, è stato approvato l'avvio della procedura aperta per l'affidamento tramite co-progettazione del "Servizio Sottocoperta: percorsi di accoglienza e integrazione per persone in grave stato di disagio e/o emarginazione" per il Comune di Rho per un periodo di 10 (dieci) anni;

in secondo luogo, con determinazione di Area 2 n. 314 del 09/04/2019, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati, dando contestualmente mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho per l'indizione della gara e successiva aggiudicazione del servizio;

in terzo luogo, con determinazione di Area 2 n. 331 del 11/04/2019 sono stati rettificati il Capitolato Speciale d'Appalto e l'allegato DUVRI, approvati con il precedente provvedimento n. 314 del 09/04/2019;

in quarto luogo, con determinazione di Area 4 n. 347 del 15.04.2019, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) - Regione

Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

in quinto luogo, con determinazione di Area 4 n. 738 del 05/07/2019 si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio in parola a favore dell'Impresa INTRECCI Società Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo/mandataria) con sede in Rho (MI), via Madonna n. 63 - C.F./P.Iva 03988900969 in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus (mandante) con sede in Milano, via San Bernardino n. 1 - C.F./P.Iva 01704670155, Briciole di pane - Charity Rho Onlus (mandante), con sede in Rho (MI), Piazza San Vittore n. 1, C.F./P.IVA 93551080158, Compagnia Edilizia della Brianza S.r.l. (mandante) con sede in Milano, Via San Giorgio n. 12 - C.F./P. Iva 01787000155 con un punteggio per l'offerta tecnica pari a 69,80 punti e un punteggio per l'offerta economica pari a 10, (corrispondente ad un ribasso offerto dello 0,0006% sull'importo a base di gara di Euro 1.593.410,00) e quindi per complessivi punti 79,80;

in sesto luogo, con determinazione di Area 2 n. 999 del 11/09/2019 è stato approvato il quadro economico

relativo al servizio di cui al presente contratto;

in settimo luogo, con atto pubblico a rogito del D.ssa Maria Gentile, Notaio in Rho, in data 15/01/2020 Repertorio n. 98272 Racc. 24742, registrato a Milano DP II in data 22/01/2020 al n. 4397 Serie 1T, l'impresa INTRECCI Società Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus, Briciole di pane - Charity Rho Onlus e Compagnia Edilizia della Brianza S.r.l., si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato speciale con rappresentanza all'impresa INTRECCI Società Cooperativa Sociale Onlus, qualificata Capogruppo/Mandataria;

in ottavo luogo, in data 26/06/2020 e 30/06/2020 è stata richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia l'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 delle cooperative costituenti il R.T.I. Non essendo pervenuti i relativi esiti entro i 30 giorni successivi, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza di informativa antimafia, con riserva di recedere dal contratto. Qualora successivamente alla stipula pervenisse dalla Prefettura competente documentazione negativa al riguardo, è fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei

limiti delle utilità conseguite;

in nono luogo, la stazione appaltante ha predisposto il DUVRI - allegato al capitolato d'appalto - che l'appaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione e a integrare con i dati inerenti alla propria impresa;

in decimo luogo, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Rho presso la propria sede legale in Via Madonna n. 63;

in undicesimo luogo, l'appaltatore a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto ha costituita cauzione definitiva di Euro 159.341,00 secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,

anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Impresa.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento tramite co-progettazione del "Servizio Sottocoperta: percorsi di accoglienza e integrazione per persone in grave stato di disagio e/o emarginazione" per il Comune di Rho per un periodo di 10 (dieci) anni.

2. Il servizio consiste in una sinergica combinazione di azioni così articolate:

- a) Servizi di accoglienza notturna e colazione mattutina (Dormitorio) durante tutto l'anno per 365 anni (366 se l'anno è bisestile);
- b) Segreteria grave emarginazione;
- c) Presidio di medicina e pediatria di base;

- d) Servizi per l'igiene personale con lavaggio biancheria e indumenti personali;
- e) Servizi per l'igiene personale con lavaggio biancheria e indumenti personali;
- f) Somministrazioni dei pasti (Mensa dei poveri) durante tutto l'anno per 365 giorni (366 se l'anno è bisestile);
- g) Attivazione, su richiesta della stazione appaltante, di percorsi di Integrazione sociale-abitativa, Formazione professionale, tirocinio e/o inserimento lavorativo;
- h) Attività di coordinamento strategico di tutte le azioni.

3. Il Servizio comprende ulteriori prestazioni complementari che consistono in:

- a) Acquisto e posa in opera degli arredi e delle attrezzature, ulteriori ed integrativi di quelli esistenti, necessari al dormitorio e alla mensa dei poveri negli immobili messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- b) Manutenzione ordinaria dell'immobile messo a disposizione dalla stazione appaltante per il dormitorio;
- c) Manutenzioni straordinarie non espressamente attribuite alla stazione appaltante per il dormitorio.

4. L'appalto di cui al presente contratto comprende anche quanto segue:

a) l'esecuzione dei lavori relativa alla fornitura e posa dei prefabbricati da adibire a servizio doccia e ricovero nel terreno di proprietà comunale di cui all'allegato 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. Le indicazioni tecniche per l'esecuzione sono contenute nell'allegato 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. In sede di co-progettazione il soggetto co-progettante potrà proporre soluzioni alternative all'interno dei parametri economici risultanti dalla procedura di affidamento;

b) l'eventuale esecuzione dei lavori su un immobile, unitamente alla dotazione di arredi e attrezzature, nella disponibilità dell'appaltatore per la durata dell'appalto, da destinare a spazio "Mensa dei Poveri".

5. L'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 4 costituisce carattere accessorio e secondario rispetto all'oggetto principale del contratto che è costituito dalla gestione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3. Sulla base di tali considerazioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto si configura come appalto misto di servizi e lavori, in conformità

con quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Contratti) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.

6. Per la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'appalto si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3. Modifiche contrattuali.

1. Sono consentite modifiche del contratto durante il periodo di efficacia per l'attivazione di servizi attinenti all'oggetto dell'appalto entro i parametri stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016. In particolare saranno consentite le modifiche espressamente previste all'art. 4, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

2. La Stazione Appaltante, durante il periodo di efficacia del contratto, potrà, a propria discrezione, modificare il periodo di apertura del dormitorio riducendolo fino alla durata di sei mesi per anno solare. Tale riduzione darà luogo alla riparametrazione dei corrispettivi secondo i criteri previsti all'art. 4, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

Art. 4. Strutture e sedi operative.

1. Per l'espletamento del servizio la stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore:

a) L'edificio con le relative pertinenze sito in Rho - Via Magenta n. 2 - come individuato nella planimetria "Allegato 2" del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale edificio sarà utilizzato per l'erogazione dei seguenti servizi:

- Servizi di accoglienza notturna e colazione mattutina (Dormitorio) durante tutto l'anno per 365 giorni (366 se l'anno è bisestile);
- Servizi di accoglienza diurna durante il periodo di "Emergenza-freddo";
- Segreteria grave emarginazione;
- Presidio di medicina e di pediatria di base;
- Servizi per l'igiene personale con lavaggio biancheria e indumenti personali.

b) La porzione di edificio sito in Rho - Via Castelli Fiorenza (ex mensa comunale), come individuato nella planimetria "Allegato 3" del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale edificio sarà utilizzato per l'erogazione del servizio di somministrazione pasti (mensa dei poveri) durante tutto l'anno per 365 giorni (366 se l'anno è bisestile). La disponibilità di tale spazio cesserà dopo 180 giorni dalla consegna anticipata dell'appalto.

2. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'Appaltatore anche gli arredi e le attrezzature di

cui all'Allegato 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, entro 180 giorni dalla data della consegna anticipata dell'appalto e per l'intera durata del servizio, uno spazio e/o immobile da adibire a sede del servizio "Mensa dei Poveri", che dovrà avere le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Lo spazio di cui al precedente comma dovrà essere nelle disponibilità dell'Appaltatore a titolo di proprietà, diritto di superficie, possesso, affitto, comodato o leasing a decorrere dal 180° giorno dalla consegna anticipata dell'appalto e per l'intera durata del servizio. La mancata effettiva disponibilità dello spazio alla scadenza del predetto termine potrà costituire motivo di risoluzione anticipata del contratto.

5. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione, a decorrere dal 180° giorno dalla data di consegna anticipata dell'appalto e per l'intera durata dello stesso, almeno un posto letto in specifica struttura diversa dal Dormitorio di via Magenta per l'attivazione di percorsi di integrazione sociale-abitativa che dovrà avere le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. La disponibilità del posto letto

potrà essere a titolo di proprietà, possesso diritto di superficie, affitto, comodato o leasing. E' ammesso, durante lo svolgimento del servizio, modificare il sito in cui è collocato il posto letto. E' necessario che l'Appaltatore ne abbia la disponibilità nel momento in cui la Stazione Appaltante chiedesse l'attivazione del percorso di integrazione sociale-abitativa. La mancata disponibilità del posto letto in sede di esecuzione del servizio e di richiesta di attivazione dal parte della Stazione appaltante del percorso di integrazione sociale-abitativa, costituirà motivo di applicazione di specifica penale.

6. Relativamente alla struttura di cui all'art. 2.3 del Capitolato Speciale d'Appalto la Stazione appaltante potrà prevedere in sede di co-progettazione l'erogazione di un corrispettivo ulteriore massimo di Euro 150.000,00 alle condizioni, termini e modi indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5. Durata del contratto.

1. Le parti dichiarano di aver dato spontaneamente esecuzione al presente contratto a far data dal 01/08/2019, per i motivi descritti nella determinazione di Area 2 Servizi alla Persona - Unità Operativa Adulti e Famiglia n. 999 del 11/09/2019 che qui s'intende integralmente riportata.

2. La durata massima del contratto è prevista in anni 10 (dieci).

3. Allo scadere del contratto l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione del servizio sino all'insediamento del nuovo soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6. Corrispettivi e canone d'uso.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 1.593.400,44 (diconsi euro unmilione cinquecentonovantatremilaquattrocento virgola quarantaquattro cent.).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in forma mensile posticipata, mediante mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento delle inerenti fatture debitamente documentate, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l'irregolarità o l'insufficienza del servizio. La Stazione Appaltante tratterà sui corrispettivi da corrispondere le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate nel mese di riferimento.

4. Il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto presentato in sede di offerta tecnica.

5. L'appaltatore è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale un canone annuo

forfettario per l'uso delle strutture/beni immobili di Euro 1.000,00 (oltre IVA) complessivi. Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7. Revisione prezzi.

1. I prezzi determinati in sede di gara, come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, rimarranno invariati per i primi tre anni di servizio.

2. Il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto a revisione biennale dei prezzi, a decorrere dal quarto anno di vigenza contrattuale.

3. La Stazione Appaltante a partire dal quarto anno di durata del contratto, pertanto, potrà riconoscere tale revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), pubblicato dall'ISTAT e riferito al mese di settembre.

4. La revisione prezzi potrà avere effetto a partire dal mese di ottobre dell'anno di riferimento a condizione che l'Appaltatore inoltri alla Stazione Appaltante apposita istanza entro il mese di giugno precedente. Tale istanza dovrà esplicitare le motivazioni che giustificherebbero la richiesta di adeguamento.

5. In assenza di richiesta da parte dell'Appaltatore

di revisione prezzi nei tempi prescritti, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo definito.

Art. 8. Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore, con il corrispettivo a carico della Stazione Appaltante, così come definito in sede di offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza per i servizi oggetto dell'appalto e pertanto non ha diritto a nuovi o maggiori compensi.

3. L'Appaltatore è a completa conoscenza della qualità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione del servizio e alla realizzazione degli investimenti.

4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante,

nonché a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

10. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni

al fine di tutela della relativa sicurezza. L'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

11. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 9. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 10. Specifici oneri a carico delle parti.

Sono a carico delle parti tutti gli oneri imposti dalla normativa vigente, oltre a quanto stabilito nei

documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare agli artt. 5 e 6.

Art. 11. Manutenzioni ordinarie e straordinarie - competenze.

Quanto agli obblighi dell'Appaltatore riguardanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12. Penalità.

1. L'appaltatore, nella esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

2. Qualora durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare delle penali come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n.136/2010.

3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 14. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;
- b) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto indicato agli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15. Cessione contratto e cessione dei crediti.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di

cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 16. Subappalto.

Il subappalto non è ammesso non avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

Art. 17. Cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva di cui in premessa, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, opera per tutta la durata del contratto.

2. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento

dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

3. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 18. Responsabilità e Assicurazioni.

1. L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo la stazione appaltante.

2. L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. Gli oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'Appaltatore.

3. L'Appaltatore, conseguentemente, esonera la stazione

appaltante ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecniche amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.

4. L'appaltatore dovrà quindi stipulare polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) e contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli indicati all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Le predette polizze dovranno coprire il periodo decorrente dall'inizio dell'esecuzione del servizio e con validità non inferiore alla durata dello stesso.

6. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19. Controversie.

1. Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nel presente contratto, è competente il Foro di Milano.

2. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

3. Per ottenere l'eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi mediante ritenuta sugli eventuali crediti vantati dall'appaltatore.

Art. 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 21. Trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto.

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 22. Trattamento dei dati personali degli utenti.

1. L'appaltatore è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto.

2. Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'appaltatore.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23. Clausole vessatorie.

1. L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., l'appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme

regolatrici, Art. 7. Revisione prezzi, Art. 12. Penalità, Art. 14. Risoluzione del contratto e recesso, Art. 19. Controversie.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in forma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 30 (trenta) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Marco DALLATOMASINA, firmato digitalmente.

Per L'IMPRESA INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) IN R.T.I. CON FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA ONLUS (MANDANTE), BRICIOLE DI PANE - CHARITY RHO ONLUS (MANDANTE), COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (MANDANTE)

Oliviero MOTTA, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i

certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.